

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE FORMA)

Comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle
direttive della Comunità economica europea

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 luglio 1980
(V. Stampato n. 554)

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 3 dicembre 1981
(V. Stampato n. 1903)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro « ad interim » degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

col Ministro dei Lavori Pubblici

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

e col Ministro della Sanità

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 dicembre 1981

ONOREVOLI SENATORI. — Il testo del disegno di legge torna al Senato sostanzialmente identico a quello accolto nella seduta del 16 luglio 1980, dopo essere stato approvato senza emendamenti, in pratica e salvo quanto in appresso, dalla Camera dei deputati a distanza di quasi un anno e mezzo.

I motivi del lungo tempo intercorso, chiariti nella pregevole relazione con la quale il provvedimento è stato presentato all'Assemblea dell'altro ramo del Parlamento in seconda lettura, giustificano solo in parte questo ritardo la cui inevitabile conseguenza è l'unico emendamento per il quale ci viene restituito il disegno di legge.

Questo emendamento comporta un aggiornato e ragionevole nuovo termine per l'emanazione dei decreti aventi forza di legge destinati ad attuare le direttive della Comunità economica europea al nostro esame.

Sembra al relatore che, esclusa per Regolamento la possibilità di completare la precedente relazione per quanto riguarda la parte

del provvedimento non amendata, sia invece opportuno richiamare le notizie già fornite dal Governo sullo stato dei provvedimenti delegati in corso.

La maggior parte dei decreti è stata già diramata ai Ministeri per i necessari concerti e si pensa che l'intero « pacchetto » possa essere predisposto entro breve termine, così da evitare che proseguano i giudizi in corso alla Corte di giustizia, giudizi che già hanno portato a numerose sentenze di condanna del nostro Paese.

Il nuovo termine (sei mesi dall'entrata in vigore della legge di delega) stabilito dalla Camera dei deputati sembra adeguato anche in relazione alle comunicazioni del Governo sopra richiamate.

La Commissione propone pertanto che l'articolo 1 del disegno di legge in esame sia approvato nel testo già votato dalla Camera dei deputati.

FORMA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore BRANCA)

13 gennaio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad emanare, entro il 31 dicembre 1981, con decreti aventi forza di legge, le norme necessarie per dare attuazione alle Direttive della Comunità economica europea indicate nell'elenco allegato alla presente legge.

I decreti di cui al precedente comma saranno adottati, secondo i principi direttivi e i criteri contenuti nelle direttive stesse, su proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro del tesoro e con i Ministri preposti alle altre amministrazioni interessate. Essi saranno preventivamente sottoposti al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di 30 giorni dalla comunicazione.

Art. 2.

Con gli stessi decreti di attuazione delle direttive comunitarie e con successivi decreti da emanarsi entro i termini di delega il Governo è autorizzato ad emanare norme contenenti le sanzioni amministrative e penali per le eventuali infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti rispettivamente della pena pecuniaria fino a lire cinque milioni e dell'ammenda fino a lire cinque milioni e dell'arresto fino ad un anno.

Nell'esercizio di tale delega il Governo si atterrà ai seguenti criteri:

1) per le infrazioni alle norme emanate in attuazione delle direttive saranno di regola previste sanzioni amministrative;

2) sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi forza di legge, le norme necessarie per dare attuazione alle direttive della Comunità economica europea indicate nell'elenco allegato alla presente legge.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

attuazione delle direttive ledano interessi generali dell'ordinamento interno dello Stato e siano, comunque, di particolare gravità.

Art. 3.

I Ministeri direttamente interessati debbono provvedere all'attuazione dei decreti delegati emanati ai sensi della presente legge con le ordinarie strutture amministrative di cui attualmente dispongono.

Restano ferme le competenze attribuite alle regioni a statuto ordinario dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi ordinamenti statutari.

Art. 4.

Quando i decreti delegati di cui all'articolo 1 prevedano, nei rigorosi limiti di delega, misure d'intervento finanziario non trovanti riscontro nella legislazione vigente e non rientranti nella ordinaria attività delle Amministrazioni statali e regionali competenti, alla relativa spesa si provvederà, per il periodo di validità della presente legge, a carico del conto corrente infruttifero istituito, ai sensi della legge 3 ottobre 1977, n. 863, presso la Tesoreria centrale e denominato « Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti comunitari in attuazione dell'articolo 189 del Trattato di Roma », la cui denominazione verrà, per l'occasione, integrata come segue: « Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'articolo 189 del Trattato di Roma ».

Nell'ipotesi di cui al precedente comma in ciascun decreto verrà determinato il relativo onere e sarà disposto il prelievo del corrispondente importo dal conto corrente infruttifero ai fini del versamento ad appo-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

sito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e della correlativa assegnazione agli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni di pertinenza.

Per i decreti alla cui attuazione debbono provvedere le regioni ai sensi del secondo comma del precedente articolo l'importo dell'onere a loro carico verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per essere successivamente assegnato alle singole regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ELENCO DELLE DIRETTIVE (*)

- | | |
|---|---|
| 1) N. 64/427 (Consiglio)
relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di trasformazione delle classi 23 - 40 C.I.T.I. (Industria ed artigianato). | 7) N. 71/318 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di volume di gas. |
| 2) N. 64/429 (Consiglio)
relativa alla attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di trasformazione delle classi 23 - 40 C.I.T.I. (Industria ed artigianato). | 8) N. 71/319 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di liquidi diversi dall'acqua. |
| 3) N. 71/118 (Consiglio)
relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile. | 9) N. 71/347 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misurazioni del peso ettolitrico dei cereali. |
| 4) N. 71/140 (Consiglio)
che modifica la direttiva del 9 aprile 1968 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite. | 10) N. 71/348 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi accessori per contatori di liquidi diversi dall'acqua. |
| 5) N. 71/316 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico. | 11) N. 71/349 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla stazzatura delle cisterne di natanti. |
| 6) N. 71/317 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai pesi parallelepipedi di precisione media da 5 a 50 chilogrammi e ai pesi cilindrici di precisione media da 1 grammo a 10 chilogrammi. | 12) N. 71/354 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura. |
| | 13) N. 72/461 (Consiglio)
relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche. |

(*) All'elenco delle direttive approvato dal Senato, la Camera dei deputati non ha apportato modificazioni: il raffronto fra i due testi viene pertanto omissis.

(Segue: *Elenco delle direttive, approvato dalla Camera nel testo del Senato*)

14) N. 72/462 (Consiglio)

relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi.

15) N. 73/360 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

16) N. 73/361 (Consiglio)

concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'attestazione e al contrassegno di funi metalliche, catene e ganci.

17) N. 73/362 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure lineari materializzate.

18) N. 73/438 (Consiglio)

che modifica le direttive del 14 giugno 1966, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali e dei tuberi-seme di patate, la direttiva del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra e le direttive del 29 settembre 1970, relative alla commercializzazione delle sementi di ortaggi e al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.

19) N. 74/148 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai pesi da 1 mg. a 50 kg. di precisione superiore alla precisione media.

20) N. 74/331 (Commissione)

per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio del 26 luglio 1971 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di volume di gas.

21) N. 74/648 (Consiglio)

che modifica la direttiva 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

22) N. 74/649 (Consiglio)

relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite prodotti nei paesi terzi.

23) N. 75/33 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori d'acqua fredda.

24) N. 75/324 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol.

25) N. 75/339 (Consiglio)

che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di combustibili fossili presso le centrali termoelettriche.

26) N. 75/404 (Consiglio)

concernente la limitazione dell'uso del gas naturale nelle centrali elettriche.

27) N. 75/405 (Consiglio)

concernente la limitazione dell'uso di prodotti petroliferi nelle centrali elettriche.

(Segue: *Elenco delle direttive, approvato dalla Camera nel testo del Senato*)

- 28) N. 75/410 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli strumenti per pesare totalizzatori continui.
- 29) N. 75/431 (Consiglio)
che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile.
- 30) N. 75/439 (Consiglio)
concernente l'eliminazione degli oli usati.
- 31) N. 75/440 (Consiglio)
concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri.
- 32) N. 75/442 (Consiglio)
relativa ai rifiuti.
- 33) N. 75/445 (Consiglio)
che modifica la direttiva 66/404/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.
- 34) N. 75/716 (Consiglio)
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi.
- 35) N. 75/726 (Consiglio)
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili.
- 36) N. 76/117 (Consiglio)
riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in « atmosfera esplosiva ».
- 37) N. 76/118 (Consiglio)
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.
- 38) N. 76/160 (Consiglio)
concernente la qualità delle acque di balneazione.
- 39) N. 76/403 (Consiglio)
concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili.
- 40) N. 76/434 (Commissione)
per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 19 novembre 1973 del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'attestazione ed al contrassegno di funi metalliche, catene e ganci.
- 41) N. 76/628 (Consiglio)
recante quarta modifica della direttiva 73/241/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.
- 42) N. 76/696 (Commissione)
per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio del 19 novembre 1973 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.
- 43) N. 76/764 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai termome-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Elenco delle direttive, approvato dalla Camera nel testo del Senato*)

- tri clinici di vetro a mercurio del tipo a massima.
- 44) N. 76/765 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di alcolometri e densimetri per alcole.
- 45) N. 76/766 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di tavole alcolometriche.
- 46) N. 76/767 (Consiglio)
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi a pressione ed ai metodi di controllo di questi apparecchi.
- 47) N. 76/769 (Consiglio)
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.
- 48) N. 76/770 (Consiglio)
che modifica la direttiva 71/354/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura.
- 49) N. 76/889 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai vari disturbi provocati da apparecchi elettrodomestici, utensili portatili e apparecchi analoghi.
- 50) N. 76/890 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla soppres-
- sione dei radiodisturbi provocati dagli apparecchi di illuminazione con lampade fluorescenti muniti di *starter*.
- 51) N. 76/891 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contattori di energia elettrica.
- 52) N. 76/893 (Consiglio)
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
- 53) N. 77/27 (Commissione)
relativa alla bollatura sanitaria dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile.
- 54) N. 77/93 (Consiglio)
concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
- 55) N. 77/94 (Consiglio)
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.
- 56) N. 77/95 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai tassametri.
- 57) N. 77/96 (Consiglio)
concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina.

(Segue: *Elenco delle direttive, approvato dalla Camera nel testo del Senato*)

- 58) N. 77/98 (Consiglio)
che modifica le direttive 64/432/CEE, 72/461/CEE e 72/462/CEE nel settore veterinario.
- 59) N. 77/312 (Consiglio)
concernente la sorveglianza biologica della popolazione contro il rischio di saturnismo.
- 60) N. 77/313 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di complessi di misurazione per liquidi diversi dall'acqua.
- 61) N. 77/435 (Consiglio)
relativa ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia.
- 62) N. 77/436 (Consiglio)
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di estratti di caffè e di estratti di cicoria.
- 63) N. 77/486 (Consiglio)
relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti.
- 64) N. 77/489 (Consiglio)
relativa alla protezione degli animali nei trasporti internazionali.
- 65) N. 77/504 (Consiglio)
relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura.
- 66) N. 77/576 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro.
- 67) N. 77/629 (Commissione)
che modifica gli allegati della direttiva 68/193/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.
- 68) N. 77/799 (Consiglio)
relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette.
- 69) N. 78/50 (Consiglio)
che completa, per quanto concerne il procedimento di refrigerazione, la direttiva 71/118/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile.
- 70) N. 78/55 (Consiglio)
che modifica le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 69/208/CEE, 70/458/CEE e 70/457/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, delle sementi di piante oleaginose e da fibra, delle sementi di ortaggi ed al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.
- 71) N. 78/176 (Consiglio)
relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio.
- 72) N. 78/319 (Consiglio)
relativa ai rifiuti tossici e nocivi.

(Segue: *Elenco delle direttive, approvato dalla Camera nel testo del Senato*)

73) N. 78/365 (Commissione)

recante secondo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 71/318/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di contatori di volume di gas.

74) N. 78/609 (Consiglio)

recante sesta modifica della direttiva 73/241/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.

75) N. 78/610 (Consiglio)

concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sulla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero.

76) N. 78/611 (Consiglio)

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo della benzina.

77) N. 78/629 (Consiglio)

che adegua al progresso tecnico la direttiva 73/362/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure lineari materializzate.

78) N. 78/659 (Consiglio)

sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.

79) N. 78/669 (Consiglio)

che modifica la direttiva 71/305/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici.

80) N. 78/692 (Consiglio)

che modifica le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 68/193/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-semi di patate, dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi.

81) N. 78/891 (Consiglio)

adattamento al progresso tecnico delle direttive del Consiglio 75/106/CEE del 19 dicembre 1974 e 76/211/CEE del 20 gennaio 1976 nel settore dei preimballaggi.

82) N. 78/1031 (Consiglio)

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle selezionatrici ponderali a funzionamento automatico.

83) N. 79/112 (Consiglio)

relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità.

84) N. 79/168 (Consiglio)

recante modifica della direttiva 75/726/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili.

85) N. 79/196 (Consiglio)

riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva,

(Segue: *Elenco delle direttive, approvato dalla Camera nel testo del Senato*)

- per il quale si applicano taluni metodi di protezione.
- 86) N. 79/530 (Consiglio)
concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici.
- 87) N. 79/531 (Consiglio)
che applica ai forni elettrici la direttiva 79/530/CEE concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici.
- 88) N. 79/581 (Consiglio)
concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori.
- 89) N. 79/640 (Consiglio)
che modifica gli allegati della direttiva 77/576/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro.
- 90) N. 79/641 (Commissione)
che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi.
- 91) N. 79/693 (Consiglio)
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti le
- confetture, gelatine e marmellate di frutta e la crema di marroni.
- 92) N. 79/1070 (Consiglio)
che modifica la direttiva del Consiglio 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette.
- 93) N. 79/1005 (Consiglio)
che modifica la direttiva 75/106/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati.
- 94) N. 79/1067 (Commissione)
recante fissazioni di metodi comunitari per l'analisi di taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.
- 95) N. 79/830 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatti d'acqua calda.
- 96) N. 80/181 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura che abroga la direttiva 71/354/CEE.
- 97) N. 80/232 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati.